

Sentenza. N. 14 del 26 gennaio 2012

Materia: Aree naturali protette

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s) e 118 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 1 della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n.60, recante (Modifica dell'art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n.96 – Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri)

Esito: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 60/2010.

L'art. 1 della legge regionale impugnata, modificando i confini della riserva naturale “Pineta Dannunziana”, ampliandola di un terzo, violerebbe, ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'art. 118 Cost. per mancato rispetto delle disposizioni statali e Regionali che regolano la materia e perché non è stata consentita la partecipazione al procedimento di istituzione della nuova area protetta degli enti locali territorialmente interessati. Per il ricorrente, la norma violerebbe inoltre l'art.117, secondo comma, lett.s) Cost che riserva allo Stato la competenza ambientale.

Nell'accogliere i motivi di censura, la Corte evidenzia, in particolare, il contrasto della normativa impugnata con il principio fondamentale (per la disciplina delle aree naturali protette regionali) della partecipazione al procedimento di istituzione degli enti locali territorialmente interessati (principio dettato dall'art. 22 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e recepito nella legge – quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38).

Per la Corte, la partecipazione degli enti locali al procedimento istitutivo delle aree protette ha un rilevanza più che formale, in quanto consente “un compiuto e bilanciato apprezzamento delle varie esigenze e finalità dell'area”. La norma impugnata, non prevedendo, pertanto, tale “compiuto e bilanciato apprezzamento”, sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s).

Richiamando la propria giurisprudenza (sentenza 315 del 2010), la Corte ammette che la Regione possa ampliare la tutela in materia ambientale, purché siano rispettati i principi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi.